

Il. D.Lgs. 50/2016



Avv. Vittorio Miniero

Avv. Vittorio Miniero

***Se il legislatore amasse il popolo degli appalti
pubblici***

lo dimenticherebbe

Subappalto
o non subappalto?



Il Subappalto

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (...) **non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.**

Avv. Vittorio Miniero

La definizione di Cottimo

ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della **sola lavorazione** relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione **all'importo totale dei lavori affidati al cottimista** e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale **fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.**

Avv. Vittorio Miniero

I contratti continuativi non costituiscono subappalto

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli (...);

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Avv. Vittorio Miniero

Il Subappalto

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Avv. Vittorio Miniero

Per gli appalti soprasoglia

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

Avv. Vittorio Miniero

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La terna resiste

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al [comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.](#)

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

Avv. Vittorio Miniero

Per appalti sotto soglia occorre indicare:

Art.105 comma 6 ultimo paragrafo

- le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'[articolo 80](#) prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori;
- l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal [comma 13 dell'articolo 80](#).

Avv. Vittorio Miniero

Il pagamento dei subappaltatori

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I criteri di aggiudicazione



Avv. Vittorio Miniero

Avv. Vittorio Miniero

La nuova offerta economicamente più vantaggiosa Quant'è lontana l'Europa da noi?

Considerando 92

Al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, la decisione di aggiudicazione dell'appalto **non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi.**

I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, basarsi sul **prezzo** o su un **approccio costo/efficacia**, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita.

Avv. Vittorio Miniero

Linea guida n.2 ANAC su OEPV

**La nuova offerta economicamente più vantaggiosa:
la importanza del dare valore alla qualità**

L'idea sottostante al nuovo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all'utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato.

Avv. Vittorio Miniero

La nuova ponderazione qualità prezzo

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. **A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.**



Avv. Vittorio Miniero **Art.23 comma 16**

Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma.

I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

Art.95 comma 10

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

La nuova offerta economicamente più vantaggiosa



la scelta della formula matematica ideale

Nella scelta di quale formula utilizzare per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi "eccessivi". Per ridurre questi rischi è necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra della retta relativa all'interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule non lineari con $\alpha < 1$.



Avv. Vittorio Miniero

La formula non lineare

(RIBo / RIB m) elevato ad a

RIBo= ribasso offerto

RIBm= miglior ribasso rilevato in gara

a = un valore inferiore a 1

Avv. Vittorio Miniero

Avv. Vittorio Miniero

Studio legale in Bologna, Viale Aldini 28, 40136

Per inviare quesiti (gratuiti...) rivolgersi a:

www.appaltiamo.eu